

MODELLO 231

Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Aprile 2018

SOMMARIO

1. Aspetti generali.....	3
1.1. Obiettivi.....	3
1.2. Principi.....	4
1.3. Destinatari.....	4
1.4. La normativa di riferimento.....	4
1.5. I reati.....	8
1.6. Organizzazione.....	11
1.7. Obbligatorietà.....	12
1.8. Struttura del modello.....	12
2. Codice Etico.....	13
3. Mappatura delle aree a rischio.....	14
4. Organismo di Vigilanza.....	20
4.1. Composizione.....	20
4.2. Funzioni e poteri.....	21
4.3. Poteri di accesso.....	23
4.4. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	23
4.5. Regolamento di funzionamento.....	24
5. Flussi informativi.....	25
5.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari.....	25
5.2. Flussi informativi dalle aree aziendali verso l'Organismo di Vigilanza.....	25
5.3. Altri flussi informativi.....	26
6. Sistema disciplinare.....	28
6.1. Funzioni del sistema disciplinare.....	28
6.2. Sanzioni a carico dei dipendenti.....	28
6.3. Sanzioni a carico dei dirigenti.....	30
6.4. Sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci.....	30
6.5. Misure a carico dei terzi (consulenti e partners).....	30
6.6. Pubblicazione del sistema disciplinare.....	30
7. Applicazione, diffusione e aggiornamento del modello.....	31
7.1. Parti speciali.....	31
7.2. Comunicazione e formazione.....	31
7.3. Aggiornamento del modello.....	32
8. procedure ed istruzioni facenti parte del modello organizzativo.....	33

1. ASPETTI GENERALI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Decreto prevede la possibilità che, nel caso di commissione di determinati reati, la Società possa essere chiamata a risponderne se questi sono stati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio** dai propri amministratori o dipendenti.

Le sanzioni previste a carico della Società possono essere:

- **pecuniarie**, da € 25.800 fino ad € 1.549.000;
- **interdittive**, che possono consistere: nella interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

Gli art. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi.

In particolare, il D.Lgs. 231/01 prevede che l'organizzazione non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Le aree d'intervento sono quelle inerenti i reati societari, i reati sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, i reati di riciclaggio e ricettazione, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati transnazionali, quelli contro la personalità individuale, quelli per abusi di mercato, quelli con finalità terroristiche.

1.1 OBIETTIVI

L'attuazione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di Energica s.r.l. (di seguito Energica) affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conseguentemente corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge.

Obiettivo del presente documento è definire il Modello 231 di Energica, ossia il modello organizzativo, gestionale e di controllo e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto

della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati.

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto delle suddette società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'azienda di riferimento;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi aziendali, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire a Energica, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

1.2 PRINCIPI

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

1.3 DESTINATARI

I principi e i contenuti del presente modello di organizzazione, gestione e controllo sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti di Energica, nonché a tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi delle suddette Società.

1.4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di interesse include la L. 300/2000 ed il D.Lgs. 231/2001, oltre a recenti norme che hanno esteso l'applicazione dei reati previsti dal Decreto 231. Di seguito se ne traccia di ciascuna un breve profilo.

Legge 29 settembre 2000 n. 300. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Per ciascuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono previste specifiche sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza). Al momento sono stati presentati molti progetti di legge per ampliare ulteriormente il novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa della persone giuridiche.

La **Legge 3 agosto 2007 n. 123** ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Questa riforma appare particolarmente penalizzante sotto il profilo sanzionatorio.

Il **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** introduce nuove disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito 231/2001 viene quindi inserito il nuovo art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa, include anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La **Legge 18 marzo 2008, n. 48** ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23/11/2001) che estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. L'adeguamento dell'ordinamento interno ha ricompreso i reati informatici nell'alveo del D.Lgs. 231/2001.

Il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** riunisce e armonizza le disposizioni contenute in numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, e riordina anche l'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001.

La **Legge 15 luglio 2009, n. 94** che introduce l'art. 24 ter con disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in riferimento a Criminalità organizzata finalizzata alla commissione di reati di riduzione in schiavitù, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale mafioso, allo spaccio di stupefacenti, e sequestro a scopo di estorsione.

La **Legge 23 luglio 2009 n. 99**, relativa allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese, che inserisce l'art. 25 novies recante sanzioni per chi:

- opera contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- introduce nello Stato e fa commercio di prodotti industriali con segni falsi
- turba la libertà dell'industria e del commercio
- froda nell'esercizio del commercio
- vende sostanze alimentari non genuine come genuine
- vende prodotti industriali con segni mendaci
- fabbrica e fa commercio di beni realizzati usurpando il titoli di proprietà industriale
- effettua la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine

di prodotti agroalimentari

- esercita illecita concorrenza con minaccia o violenza
- commette frode contro le industrie nazionali
- mette a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta
- duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, detiene, distribuisce, vende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 bis della L. 633/1941
- duplica, riproduce, ritrasmette, diffonde, in pubblico, con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita di dischi, opere letterarie, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 ter della L. 633/1941
- viola le disposizioni contenute negli artt. 171 septies, 171 octies della L. 633/1941

La **Legge 3 agosto 2009 n. 116**, che ratifica ed esegue la convenzione dell'ONU contro la corruzione, introducendo l'art. 25 novies in riferimento a reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il **D.Lgs. 07 luglio 2011 n. 121**, che introduce i reati ambientali, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, inserendo l'art. 25 undecies in riferimento ai reati ambientali.

Sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati connessi a:

- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- danneggiamento di habitat;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- inosservanza delle prescrizioni previste nell'ambito delle attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, e smaltimento di rifiuti;
- inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni di soglie di rischio;
- esercizio di uno stabilimento in assenza di autorizzazione, con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, o in seguito a modifiche, con superamento - dei valori limite di emissione unitamente al superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni di soglie di rischio;
- violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

Non essendo pertinenti con le attività aziendali, non sono stati presi in considerazione nel presente Modello Organizzativo:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 202/2007, che recepisce la direttiva 2009/123/CE, modificando la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni",
- i riferimenti alla Legge 150/1992, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della "Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione".

Il **D.Lgs. 9 agosto 2012 n. 109**, (decreto immigrazione) in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. Al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, viene inserito l'art. 25-duodecies.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'art. 22 comma 12 del Decreto immigrazione (D.Lgs. 286/1998) precisa il reato del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
- con permesso scaduto;
- con permesso non rinnovato, revocato o annullato.

La **Legge 6 novembre 2012 n. 190**, art. 1 comma 77, modifica l'art 25 e l'art. 25 Ter s bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introducendo, tra i reati presupposto, anche la nuova figura prevista e punita dall'art. 319 quater c.p., ovvero "induzione indebita a dare o promettere utilità"; le modifiche relative all'art. 25 del D.Lgs. 231/01 sono relative in particolare alle fattispecie penalistiche disciplinate dai seguenti articoli del Codice Penale:

- art. 317 - concussione
- art. 318 - corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio
- art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 – corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art. 322 - istigazione alla corruzione
- art. 322 bis - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

La **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015; entrata in vigore del provvedimento 29 maggio 2015), ha comportato significative modifiche del d.lgs.152/06 e ha introdotto nel codice penale un elenco di reati in materia ambientale (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), parte dei quali risultano essere presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa. Risulta, pertanto, esserne derivata un'importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del d.lgs.231/01.

La **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (entrata in vigore del provvedimento 14 giugno 2015) ha introdotto, all'articolo 12, alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Le suddette modifiche prevedono la rettifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, introducendo tra i reati presupposto la corruzione tra privati di cui agli artt. 2635 e 2635bis c.c.

Il **D.Lgs. 97/2016** (entrata in vigore del provvedimento 23 giugno 2016) ha apportato la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. La novella normativa ha corretto la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e il [D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il **D.Lgs. 175/2016**, (entrata in vigore del provvedimento 23 settembre 2016) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha dettato nuove regole con riferimento alla governance delle società partecipate ed ai rapporti fra le competenze degli organi della P.A. e l'esercizio dei diritti societari. Il testo di legge ha, inoltre, provveduto a dettare disposizioni specifiche in riferimento al personale delle società partecipate e alla vita "economica-finanziaria" di tali soggetti, disciplinando, in tal senso, anche uno specifico procedimento relativo alla crisi d'impresa.

La **Legge 199/2016** (c.d. "legge sul caporalato", entrata in vigore del provvedimento 4 novembre 2016), intervenuta in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha disposto la

modifica dell'art. 603-bis del codice civile. La legge, nello specifico, riporta disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Il **D.Lgs. 38/2017** (entrata in vigore del provvedimento 14 aprile 2017) relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato, apporta le seguenti novità:

- Riformulazione del delitto di corruzione tra privati art. 2635 cc
- Introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 ter)
- Previsione di pene accessorie per le 2 fattispecie citate
- Modifica delle sanzioni di cui Dlgs 231/01 in tema di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Il **D.Lgs. 56/2017** “Correttivo Codice Appalti Pubblici” (entrata in vigore del provvedimento 20 maggio 2017) ha apportato correzioni al D.Lgs. 50/2016.

Le principali novità introdotte dal citato, composto da 131 articoli, riguardano aspetti afferenti:

- l'obbligo di parametri per i compensi dei progettisti;
- l'urbanizzazione;
- i progetti;
- gli incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della P.A.;
- le gare “snelle” e rapide al fine di sbloccare i piccoli investimenti pubblici;
- la qualificazione più leggera per le P.A.;
- l'abolizione del collegio consultivo tecnico;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall'Autorità Anticorruzione.

Il **D.Lgs. 90/2017** (entrata in vigore del provvedimento 4 luglio 2017) è intervenuto sul tema dell'anti-riciclaggio, modificando ed innovando la normativa dettata in materia dal D.Lgs. 231/2007. Le novità introdotte dalla novella normativa hanno riguardato più aspetti: si sono avuti interventi con riferimento alle persone politicamente esposte, ai soggetti obbligati nonché gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di segnalazione e le sanzioni irrogabili.

Il **D.Lgs. 100/2017** (entrata in vigore del provvedimento 27 giugno 2017) ha introdotto introducendo disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La **Legge 167/2017** recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*» ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”. L'intervento normativo estende la punibilità dell'ente qualora soggetti apicali o sottoposti partecipino a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento, l'istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o la propagande di idee xenofobe, basate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

La **Legge 179/2017** (entrata in vigore del provvedimento 29 dicembre 2017) ha introdotto specifiche disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

1.5 I REATI

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01, che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, attualmente sono:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);

- delitti informatici e in materia di trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/01);
- reati di falso nummario (art. 25 bis, D.Lgs. 231/01);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, D.Lgs. 231/01);
- reati societari (art. 25 ter, D.Lgs. 231/01);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D.Lgs. 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, D.Lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, d.Lgs. 231/01);
- reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs. 231/01)
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01)

Le sanzioni previste a carico degli enti, a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, possono essere:

- di natura pecuniaria applicata per quote (il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549) e la sanzione applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote);
- di natura interdittiva (applicabili anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni). Si tratta di sanzioni quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ovvero la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ovvero il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A tali sanzioni si aggiungono anche:

- la confisca del profitto o del prezzo del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Nell'ambito dell'analisi ci si è concentrati su alcuni reati-presupposto, mentre altri - tenuto conto sia dell'attività svolta dall'azienda, e quindi della non pertinenza dei reati con essa, sia dell'assoluta carenza di interesse o vantaggio dalla commissione dei suddetti illeciti - non sono stati presi in considerazione.

Nella seguente analisi sono stati analizzati in modo più approfondito i seguenti presupposti di reato, considerati attinenti con le attività aziendali:

- Corruzione, malversazione, indebite percezioni di contributi e truffe a danni dello Stato (art. 24 e 25);
- Concussione e peculato (art. 24 e 25);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme anti-infortunistiche (art. 25 septies);
- Reati informatici (art. 24 bis);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

Non sono stati considerati quali possibili presupposti per la responsabilità della Società i seguenti illeciti:

- Falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo (art. 25 bis), delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (25 quater1), delitti di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater 2), delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25 sexies);
- Criminalità organizzata finalizzata alla commissione di reati di riduzione in schiavitù, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale mafioso, allo spaccio di stupefacenti, e sequestro a scopo di estorsione (art. 24 ter);
- Contraffazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, ecc (art. 25 novies);
- Reati transnazionali di riciclaggio e altri;
- Reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi;
- Reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.


Con riferimento a queste esclusioni non sono emersi elementi tali da far presupporre un potenziale rischio di commissione dei relativi reati o illeciti amministrativi.

In taluni casi, infatti, non paiono ragionevolmente ipotizzabili comportamenti illeciti connessi all'attività imprenditoriale (si pensi, ad esempio, ai reati d'infibulazione, di eversione dell'ordinamento democratico, di tratta dei migranti ecc.).

In altri casi, ove si sia ravvisata una possibile connessione teorica tra i reati-presupposto e l'attività imprenditoriale (esempio, la riduzione in schiavitù), si è trattato di una pertinenza meramente scolastica, senza però ragionevoli motivi per poterne supporre una possibile, ancorché teorica, realizzazione.

Per alcuni reati, infine, non è nemmeno teoricamente ipotizzabile un interesse o vantaggio dell'ente alla loro realizzazione.

Sotto l'aspetto organizzativo si riporta di seguito la rappresentazione grafica di sintesi della struttura organizzativa di Energica.



1.7 OBBLIGATORIETÀ

E' fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente modello organizzativo e gestionale.

1.8 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello 231 di organizzazione e controllo è strutturato attraverso un sistema documentale composto da differenti tipologie di documenti:

- La “Mappatura delle aree a rischio”, documento contenente principalmente la struttura organizzativa ed il sistema di deleghe adottato, i risultati della valutazione del rischio relativa commissione dei reati presupposto considerati dalla normativa di riferimento ai fini 231 e la descrizione della metodologia di valutazione del rischio utilizzata.
- I documenti denominati “**Modello 231 – Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**” propriamente detti, redatti allo scopo di fornire una visione complessiva del modello organizzativo adottato dall'azienda. È presente una parte generale e quattro parti speciali.
- La parte generale è costituita dal presente documento che riporta: gli aspetti generali del modello, il codice etico, la mappatura dei rischi aziendali, la composizione ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del modello, il sistema disciplinare per le violazioni del modello, la diffusione ed aggiornamento del modello.
- Le quattro parti speciali fanno riferimento alle categorie di reato relative ai processi considerati sensibili e, per ciascuna categoria di reati, mettono in evidenza le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento strettamente connessi.
- I documenti denominati “Procedure” o “Istruzioni”, redatti allo scopo di definire nel dettaglio i processi realizzativi interni e/o le attività di controllo necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto.
- L'elenco delle procedure e delle istruzioni è riportato, per quanto di pertinenza, in ogni parte speciale del Modello 231.
- Il “**Codice etico**”, redatto allo scopo di assicurare che i valori etici fondamentali siano chiaramente definiti, nonché per individuare lo standard di comportamento di Amministratori, Dipendenti e coloro i quali (di seguito i “Collaboratori”), in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano l'Azienda verso i terzi nella conduzione degli affari e delle loro attività (crf. Paragrafo specifico).
- Il “**Sistema disciplinare**”, ovvero l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello organizzativo e del codice etico (crf. Paragrafo specifico)

2. CODICE ETICO

Il Codice etico è un documento ufficiale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Energica e inserito tra i documenti facenti parte del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, contenente l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice etico costituisce parte integrante del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo applicato da Energica.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice etico.

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati due aspetti: in primo luogo l'attinenza dell'ipotetico reato con l'attività d'impresa (pertinenza) e i relativi interessi o vantaggi che l'azienda può trarre dall'illecito, in secondo luogo il grado di impatto sull'azienda in termini di sanzioni.

Nella figura 1 si riportano in forma matriciale tali due aspetti considerati; i quadranti che derivano mettono in evidenza in basso a sinistra i rischi aziendali che, pur presenti, sono di livello basso, mentre in alto a destra sono riportati i maggiori rischi aziendali su cui occorre prestare particolare attenzione.

Tale valutazione ha natura meramente indicativa, poiché le variabili sono molteplici e non tutte pronosticabili con sufficiente certezza, posto che molte dipendono dalla valutazione soggettiva altrui.

Figura 1 - Mappa per il livello di rischio

		Impatto sull'azienda in termini di sanzioni		
		Basso	Medio	Alto
Attinenza dell'illecito con l'attività di impresa	Alta			
	Media			
	Bassa			

Sulla definizione del grado di rischio contribuisce anche il livello di formalizzazione delle procedure aziendali, infatti un elevato livello di formalizzazione delle stesse generalmente assicura una minore probabilità di verificarsi del rischio,

Di seguito si riporta la sintesi della mappatura dei rischi effettuata

Al riguardo va premesso, come considerazione di ordine generale e, quindi comune a tutti i processi, che sotto l'aspetto delle responsabilità di processo emerge che gli aspetti operativi vengono sempre curati da soggetti differenti rispetto a chi è deputato ai controlli ed alla supervisione.

Il reato di **malversazione ai danni dello stato** si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati.

In Energica la problematica si potrebbe presentare relativamente a contributi per attività formative. Non c'è una specifica procedura formalizzata ma i finanziamenti per la formazione sono di importo complessivo modesto.

Pertanto si presenta un rischio ex 231 basso per la formazione finanziata.

Per quel che concerne l'**indebita percezione di erogazioni a danni dello stato**, che si concretizza con l'ottenimento di contributi o finanziamenti in modo fraudolento, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Il reato di **truffa ai danni dello Stato** o di altro ente Pubblico si realizza mediante qualsiasi condotta che, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procura per sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L'ambito applicativo della fattispecie riguarda gli obblighi

informativi (ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, già AEEGSI) e le richieste di autorizzazione (es.: autorizzazioni, concessioni, ecc.) alla Pubblica Amministrazione.

Considerando le attività svolte da Energica, il livello di rischio è considerato basso relativamente agli Obblighi informativi, predisposizione/invio dati alle autorità di vigilanza (es. ARERA, ecc.) ed alle richieste alla Pubblica Amministrazione.

Il reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** è una forma aggravata di truffa, caratterizzata per il fatto che la condotta è finalizzata al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (codice penale articolo 640 bis). I rischi connessi a tutte le fattispecie di truffa ai danni degli enti pubblici sono direttamente correlati allo stretto rapporto esistente tra la società, i Comuni ed altri Enti Pubblici territoriali. Pertanto i processi e le funzioni interessate in questo caso sono le stesse dei due precedenti reati, fatta eccezione per le richieste di autorizzazione alla P.A., e, al riguardo, si confermano le stesse valutazioni di rischio sopra formulate.

Il reato di **frode informatica a danno dello Stato** si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (codice penale, articolo 640 ter). In tal caso tale problematica si presenta in termini insignificanti in quanto il personale aziendale ha accesso ai sistemi informatici dell'anagrafe comunale di Casale Monferrato, ma l'interesse ed il vantaggio sono molto teorici.

Venendo ora ai reati in materia di **concussione e corruzione**, sia di matrice pubblica che privata, è bene precisare che l'ampliamento del loro ambito applicativo costantemente operato dal legislatore espone Energica ad un apprezzabile rischio di commissione di tale tipologia di reati.

Tale rischio è, in parte, congenito alla natura "pubblica" dell'azienda e, dall'altro, dal tipo di attività svolta.

L'interfacciarsi con varie realtà, tra cui Amministrazioni Pubbliche competenti nella materia in cui Energica opera, implica una possibilità astratta di potenziali pratiche scorrette di matrice corruttiva o concussiva che l'azienda si impegna a scongiurare attraverso apposite procedure e linee di comportamento previste dalla parte speciale del presente modello.

Il delitto di concussione è integrato con il costringimento della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio in cambio dello svolgimento della sua funzione. Ai fini della configurabilità del reato, occorre: l'abuso di qualità o poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; il costringimento (inteso come forzatura fisica o psicologica) della vittima a dare o promettere denaro o altro vantaggio all'agente o a terzi, per cui il destinatario non ha modo di agire altrimenti; dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuta all'agente.

La **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) rappresenta la classica fattispecie corruttiva. Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale ottenga un compenso in denaro o sotto forma di altro vantaggio per esercitare la funzione pubblica che ricopre.

La legge, in altri termini, punisce il mercimonio della funzione pubblica.

La condotta punita non richiede necessariamente l'individuazione di uno specifico atto ma è sufficiente che il pubblico ufficiale venga remunerato indebitamente per lo svolgimento delle sue pubbliche funzioni.

Il legislatore ha equiparato l'effettiva percezione del denaro o di altra utilità alla semplice accettazione della promessa da parte del privato: entrambe le condotte sono punite con la medesima pena.

Il reato di corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Quanto alla **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), la fattispecie si differenzia da quella dell'art. 318 c.p. poiché incrimina un comportamento del pubblico ufficiale maggiormente lesivo.

In questo caso, la legge punisce il pubblico ufficiale che non si limiti a fare generico mercimonio della funzione (come per l'art. 318 c.p.) ma che, dietro compenso o promessa di compenso, agisca contrariamente ai propri doveri e in spregio alla legge che egli è tenuto ad applicare nell'emanazione dell'atto, attraverso la mancata emanazione di un atto anche legittimo, l'emanazione tardiva di un atto anche legittimo, l'emanazione di un atto illegittimo.

A norma dell'art. 319bis c.p., la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Simile alla fattispecie di concussione, dal 2012, il legislatore ha introdotto anche **l'induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.). Il reato, risultante a seguito del cosiddetto spacchettamento dell'art. 317 c.p. operato dalla riforma del 2012, rappresenta una forma particolare di concussione, quella che allora era chiamata "concussione per induzione".

Mentre la vigente concussione prevista dall'art. 317 c.p. punisce il costringimento della vittima da parte dell'agente, l'induzione indebita punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induca la vittima a dare o promettere a lui o ad altri denaro o altro vantaggio.

La condotta si caratterizza per un disvalore in parte minore poiché, in questo caso, la vittima ha la possibilità residua di scegliere di non ricompensare il pubblico ufficiale, ma è indotta a remunerarlo in quanto sottoposta a pressioni da parte dello stesso pubblico ufficiale che, facendo lustro della propria funzione, spinge la vittima a ricompensarlo.

In merito alla corruzione tra privati, (artt. 2635 c.c., 2635-bis e 2635-ter c.c.), la legge punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, o altri dirigenti di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

Trova, dunque, autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della Società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti, anche in riferimento a soggetti che non siano lavoratori subordinati, ma chiunque svolga, per conto della società, un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

Si ritiene, pertanto, il livello di rischio equiparato a quanto già previsto per il reato di corruzione propria, estendendo le procedure in essere per prevenire eventuali reati contro la PA ai rapporti tra privati.

Per quel che concerne i **reati societari**, ed in particolare le false comunicazioni sociali (falso in bilancio), potenzialmente si presentano rischi ex 231/01, sebbene l'azienda predisponga annualmente il bilancio attraverso il coinvolgimento di diversi organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, staff amministrativa interna, collegio sindacale) e di funzioni esterne di controllo (società di revisione). Inoltre, sulla base di quanto emerso nel corso delle interviste, nel bilancio aziendale sono presenti alcune voci oggetto di valutazioni discrezionali (ammortamenti, accantonamenti, partite "a cavallo" di esercizio, ecc.). Pertanto il rischio non può essere

trascurato, ma risulta comunque di livello medio, tenuto altresì conto del fatto che le uniche sanzioni previste a carico dell'ente hanno natura pecuniaria.

I **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche** sono stati inseriti nell'ambito 231 con la L. 123/2007 e successivamente meglio precisate dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08; la valutazione dei rischi di Energica non ha evidenziato particolari criticità o rischi specifici attribuibili alle mansioni aziendali. Tuttavia il rischio ex 231 è da considerarsi di livello medio tenuto conto della significatività delle sanzioni applicabili in caso di infortunio superiore ai 40 giorni.

I reati di **riciclaggio e riutilizzo** costituiscono in teoria un'area di medio rischio complessivo da monitorare attraverso specifici controlli sui flussi finanziari e sui rapporti con i fornitori. I reati consistono nel sostituire o trasferire denaro o altra utilità di natura illecita ovvero nell'utilizzare in attività imprenditoriali detti beni. La rilevanza ai fini del Decreto 231 del 2001 era subordinata alla natura "transnazionale" dell'operazione finanziaria, vale a dire a condotte che esplicano i loro effetti in un territorio ultranazionale, mentre ora - a decorrere dal 29/12/2007 - valgono anche in ambito nazionale.

Il D.Lgs. 90/2017 mira a rafforzare la prevenzione dell'uso di sistemi finanziari a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali, imponendo una più approfondita verifica della clientela, determinando specifici adempimenti tesi ad escludere la provenienza illecita di fondi e risorse del cliente.

Energica intrattiene rapporti con fornitori (acquisti beni, servizi, ecc.) e clienti (vendita beni e alienazione cespiti), che, se inaffidabili, potrebbero originare problematiche di riciclaggio e riutilizzo. Al riguardo va sottolineato che molte procedure aziendali (approvvigionamenti in particolare) sono formalizzate e che i finanziamenti e contributi pubblici non prospettano problematiche di riciclaggio considerata la provenienza pubblica dei flussi finanziari. Nella valutazione di rischio medio complessivo è stato considerato che la normativa riserva molta importanza alla gestione ed il monitoraggio dei flussi finanziari e prevede sanzioni molto importanti.

Nella valutazione di rischio medio complessivo è stato comunque considerato che la normativa riconosce molta importanza alla gestione ed al monitoraggio dei flussi finanziari e prevede sanzioni significative.

Reati informatici. Con il termine di reati informatici si comprendono una serie di illeciti previsti da varie norme del codice penale e recentemente modificate dalla legge 48 del 2008 che ha recepito una direttiva sopranazionale (c.d. Convenzione di Budapest). Tra essi si annoverano i reati di: accesso abusivo ad un sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di dati o sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente di pubblica utilità; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Relativamente ai reati informatici se ne ravvisa un rischio potenziale solo in via teorica, come evidenziato in precedenza per il reato di frode informatica nei confronti dello Stato; quindi, sotto l'aspetto sostanziale non sono emersi aspetti meritevoli di attenzione che possano far pensare ad un interesse da parte dell'azienda nella commissione di tale reato.

Delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore, che individuano reati commessi da chi:

- opera contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di

brevetti, modelli e disegni

- introduce nello Stato e fa commercio di prodotti industriali con segni falsi
- turba la libertà dell'industria e del commercio
- froda nell'esercizio del commercio
- vende sostanze alimentari non genuine come genuine
- vende prodotti industriali con segni mendaci
- fabbrica e fa commercio di beni realizzati usurpando il titoli di proprietà industriale
- effettua la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari
- esercita illecita concorrenza con minaccia o violenza
- commette frode contro le industrie nazionali
- mette a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta
- duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, detiene, distribuisce, vende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 bis della L. 633/1941
- duplica, riproduce, ritrasmette, diffonde, in pubblico, con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita di dischi, opere letterarie, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 ter della L. 633/1941
- viola le disposizioni contenute negli artt. 171 septies, 171 octies della L. 633/1941

Le attività aziendali di Energica non prevedono l'uso o l'acquisto all'estero di prodotti contrassegnati da marchi o segni distintivi di particolare valore. Pertanto, l'unica fattispecie di reato d'interesse è l'uso di programmi tutelati dal diritto d'autore.

La gestione della rete è affidata all'Amministratore di sistema della società Energica, che adotta sistemi finalizzati a filtrare il traffico di rete internet. Esistono inoltre procedure interne per il conferimento delle credenziali necessarie per l'installazione del software ed è in uso un software di "inventory" per la rilevazione dei software presenti sugli hardware di proprietà che vengono poi associati alle relative licenze d'uso; non potendo trarre grande vantaggio economico dalla commissione del reato, il rischio è considerato basso.

Riguardo ai **reati induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, per la rilevanza dei contenziosi si potrebbe configurare l'interesse od il vantaggio di Energica per la commissione del reato, ma vanno considerate la frequenza delle testimonianze (di rado), la limitazione della rilevanza alle sole dichiarazioni utilizzabili nel processo penale e gli indirizzi espressi dal Codice Etico adottato dall'azienda e la forte immedesimazione di tutto il personale nei principi e nei valori espressi dallo stesso. Di conseguenza, il rischio complessivo attribuito a questa attività risulta di livello basso.

I **reati ambientali** sono stati inseriti nell'ambito 231 con il D.Lgs. 07 luglio 2011, n. 121 e completati con la Legge 68 del 2015; i rischi di commissione di reati ambientali 231 direttamente connessi alle attività svolte da Energica sono praticamente nulli.

Il **reato di impiego di lavoratori irregolari**, previsto dal **D.Lgs. 9 agosto 2012 n. 109**, che inserisce l'art. 25 duodecies, non costituisce un'area di rischio per Energica, alla luce delle procedure adottate nell'ambito del Modello Organizzativo che si riferiscono all'assunzione di personale dipendente.

Altri reati. Per numerosi altri reati, vista l'attività aziendale e la conseguente scarsa (spesso nulla) attinenza dell'illecito con l'attività d'impresa, non emergono possibili o potenziali responsabilità in capo all'azienda. I reati che non evidenziano rischi ex 231 sono costituiti da: falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, delitti di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato, intralcio alla giustizia, reati transnazionali diversi dal riciclaggio e riutilizzo.

Sinteticamente si può riassumere nelle figure 2 un indice di "significatività" dell'impatto sull'azienda di eventuali illeciti commessi da soggetti apicali o dipendenti.

Figura 2 - Matrice di significatività

		Impatto sull'azienda in termini di sanzioni		
		Basso	Medio	Alto
Attinenza dell'illecito con l'attività di impresa	Alta	Reati societari		
	Media			Infortunistica Corruzione
	Bassa	Frode informatica - reati informatici Truffe - Malversazioni Indebite percezioni di contributi/agevolazioni Impiego lavoratori irregolari	Reati Ambientali	Concussione Induzione Ricettazione e riciclaggio - Violazione diritto d'autore - Dichiaraz, all'autorità giudiz. Corruzione tra privati

Sulla base delle risultanze dell'analisi emerge che i principali rischi ex 231/01 sono attribuibili ai reati societari, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di Energica definisce e svolge le attività di competenza in modo **collegiale** ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231 del 2001, di **“autonomi poteri di iniziativa e controllo”**.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei membri e dalle linee di riporto:

- nel contesto della struttura organizzativa l'Organismo di Vigilanza si posiziona in staff dei vertici aziendali individuati nel Consiglio di Amministrazione e nel Rappresentante Legale dell'azienda (presidente CdA);
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
- l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

Energica metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività. Eventuali dinieghi del Consiglio di Amministrazione nel mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

4.1 COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è composto da almeno tre componenti effettivi individuati dalla Società, di cui almeno uno è un professionista esterno alla Società, al fine di garantire competenza multidisciplinare, elevata indipendenza di valutazione e giudizio.

Qualora per i singoli componenti dell'Organismo si dovessero verificare situazioni di conflitto d'interesse rispetto agli argomenti trattati ai fini del D.Lgs. 231/01, cosa possibile in relazione alle dimensioni aziendali e al numero contenuto di figure direttive della struttura, il membro che si viene a trovare in tale situazione di conflitto d'interesse non parteciperà ai lavori dell'Organismo.

Dell'Organismo di Vigilanza in ogni caso non farà parte il datore di lavoro.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere tale da consentire di detenere tutte le conoscenze storiche e tecniche aziendali, come possono garantire figure aziendali interne di sicura autorevolezza, e al tempo stesso avere apporti di elevate professionalità esterna, in particolare su aspetti giuridici e di audit da affrontare con la massima indipendenza.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza viene definita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nella delibera di nomina.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura

organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e/o “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;

- la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del membro dell’Organismo di Vigilanza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con: componenti del Consiglio di Amministrazione; persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società; sindaci della Società; collaboratori della società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l’indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento”, in Italia o all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente ed al CdA

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

4.2 FUNZIONI E POTERI

L’Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- a) vigilanza sull’effettività del Modello 231, ossia sull’osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- b) monitoraggio delle attività di attuazione, e aggiornamento del Modello 231;

- c) verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
- e) approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
- f) cura dei flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali.

E' demandato all'Organismo di Vigilanza di definire:

- le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma i lettera d) del D.Lgs. citato);
- i provvedimenti necessari per garantire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre risorse di supporto operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma i lettera b) del D.Lgs. citato)

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Energica gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
 - verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato, al fine di risolverlo al Presidente ed al CdA

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D.Lgs. 231/2001. E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del modello e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.
- la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 POTERI DI ACCESSO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

- documentazione societaria;
- documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
- informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo restando il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- dati e transazioni in bilancio;
- procedure aziendali;
- piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale e dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

4.4 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

4.5 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

Il regolamento include:

- compiti del Presidente;
- convocazione delle sedute;
- frequenza delle sedute;
- decisioni;
- segreteria e verbali;
- audizioni e comitati tecnici;
- contenuto dei rapporti al Consiglio di Amministrazione;
- contenuto degli altri rapporti da/verso l'Organismo di Vigilanza;
- risorse finanziarie;
- modalità organizzative di gestione dei supporti documentali;
- modalità di contatto con l'Organismo di Vigilanza.

5. FLUSSI INFORMATIVI

5.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO I VERTICI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza di Energica riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunicano l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel suo regolamento di funzionamento.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- **continuativa**, nei confronti dei Responsabili che informano il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- **almeno semestrale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a tale proposito viene predisposto uno specifico rapporto relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- **immediata**, nei confronti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività.

In particolare l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

- Rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;
- Necessità di modifiche al modello che si rendono necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi.

5.2 FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Energica ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al riguardo:

- ciascuna figura apicale aziendale comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa almeno semestrale sullo stato di attuazione del Modello 231 nelle attività e strutture della Funzione e con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo con riferimento alle problematiche inerenti il D.Lgs. 231/2001 (es. gare o altre trattative con la P.A. di importo elevato)
- almeno una volta l'anno la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il verbale del soggetto deputato al controllo contabile (ex art. 2409-bis/ter c.c.) in cui è stato effettuato il controllo sulla procedura di gestione dei flussi finanziari
- ciascuna figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'Organismo di

Vigilanza cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo

- ciascuna figura apicale aziendale predispone report periodici almeno semestrali relativi alle attività di controllo poste in essere nell'ambito della funzione per il monitoraggio della gestione ("controllo in linea")
- ciascun responsabile o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

5.3 ALTRI FLUSSI INFORMATIVI

a) **Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle risorse deputate ai controlli**

L'Organismo di Vigilanza, al termine di ogni riunione periodica dello stesso, comunica in forma scritta alle risorse deputate ad effettuare i controlli operativi le attività di controllo da svolgere nel successivo periodo.

b) **Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'Organismo di Vigilanza**

Le risorse aziendali o esterne, individuate dall'Organismo di Vigilanza per effettuare i controlli operativi, riportano all'Organismo di Vigilanza trimestralmente, e comunque prima di ogni rapporto dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, le seguenti informazioni:

- Report periodici relativi all'attività svolta con riferimento alle specifiche richieste di controllo formulate in precedenza dall'Organismo di Vigilanza;
- Segnalazione delle problematiche riscontrate;
- Segnalazione delle esigenze di modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo.

c) **Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle funzioni aziendali ed ai dipendenti**

All'adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza si attiva affinché venga diffuso:

- un documento informativo relativo alle prescrizioni della normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa aziendale ex D.Lgs. 231/2001;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il codice etico.

Le singole funzioni aziendali dovranno tempestivamente distribuire ad ogni dipendente aziendale la documentazione ricevuta dall'Organismo di Vigilanza.

Successivamente ogni modifica della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere diffusa a livello aziendale secondo le medesime modalità.

d) **Flussi dal Responsabile per la Sicurezza alle funzioni aziendali**

Permane in capo al Responsabile per la Sicurezza aziendale l'obbligo di fornire indicazioni sui nuovi adempimenti normativi inerenti la tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

e) **Flussi dalle singole funzioni aziendali al Responsabile per la Sicurezza**

Le funzioni aziendali che intendano proporre modifiche ai loro processi organizzativi-produttivi, che potrebbero avere impatto sulla tutela della salute, sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori, sono tenute a richiedere l'autorizzazione preventiva delle innovazioni proposte al responsabile per la Sicurezza aziendale. Quest'ultimo valuterà se dare o meno l'autorizzazione per la modifica dei processi ed, eventualmente, aggiornare il piano di valutazione dei rischi.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello Organizzativo e del Codice Etico, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello Organizzativo stesso.

L'articolo 6, comma 2, lett. E) del decreto 231 del 2001 prevede espressamente la necessità di creare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile. Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda.

6.2 SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi, a seconda della loro gravità.

In particolare, e coerentemente con quanto riportato sul CCNL Unico Gas-Acqua del 18/5/2017, Cap. V, art. 21, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una lieve trasgressione dei regolamenti aziendali.
- b) incorre nel provvedimento della multa fino a 4 ore il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della

manca della lieve trasgressione dei regolamenti aziendali prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.

- c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di AMC S.p.A. arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una grave trasgressione dei regolamenti aziendali.
- d) incorre nel provvedimento del licenziamento con o senza preavviso - secondo la gravità del comportamento posto in essere - il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che sia trascorso il termine previsto dalle normative vigenti, nel corso del quale il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro il termine previsto dalle normative vigenti a seguito del ricevimento di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

6.3 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI

La violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico possono costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Per quanto attiene alla responsabilità verso terzi derivante da violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, resta salva la responsabilità della Società secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

6.4 SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, oppure da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI E PARTNERS)

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

6.6 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo deve essere opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia sottoposto.

Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle concrete peculiarità del caso concreto.

7. APPLICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 PARTI SPECIALI

Per l'applicazione del Modello 231 vengono individuate quattro parti speciali nell'ambito delle quali sono riportate: le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento.

Le parti speciali riguardano i reati:

- a) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- b) societari
- c) in materia di sicurezza del lavoro
- d) in materia di riciclaggio e ricettazione

Tenuto conto dell'attuale mappatura dei rischi, al momento non si rende necessario attivare parti speciali inerenti i reati contro la fede pubblica, contro la personalità dello stato, contro la personalità individuale, per gli abusi di mercato, di frode informatica ed i reati ambientali.

7.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Energica si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

Il Modello 231 è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali ed a ciascun dirigente. Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello 231. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del D.Lgs. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'Organismo di Vigilanza su proposta delle funzioni aziendali competenti. Gli interventi formativi vengono periodicamente rinnovati in occasione di nuove assunzioni.

Il Modello 231 è comunicato e reso disponibile a ciascun dipendente attraverso:

- affissione nelle bacheche aziendali;
- invio di una lettera a tutto il personale da distribuirsi attraverso la busta paga, riportante i principali contenuti del decreto e le modalità per prenderne visione dei contenuti e per riceverne copia su richiesta;
- la pubblicazione sulla intranet aziendale.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Energica intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Energica è previsto

da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

7.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La revisione ed aggiornamento del Modello 231 è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del modello e si rende necessaria in occasione:

- a)** di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b)** di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- c)** di significative violazioni del Modello 231 che evidenzino l'inefficacia del modello;
- d)** di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti.

La necessità di revisione ed aggiornamento del Modello 231 viene segnalata in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e sarà compito di quest'ultimo avviare la procedura di revisione ed aggiornamento.

8. PROCEDURE ED ISTRUZIONI FACENTI PARTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le procedure e le istruzioni redatte allo scopo di definire nel dettaglio i processi realizzativi interni e/o le attività di controllo necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto, sono:

- procedura AMC "Adempimenti fiscali e previdenziali"
- procedura AMC "Gestione contabilità e bilancio"
- procedura AMC "Gestione beni patrimoniali"
- procedura AMC "Gestione contenziosi"
- procedura AMC "Richiesta autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi alla PA "
- procedura AMC "Gestione anagrafiche e dati informatici"
- procedura AMC "Gestione flussi finanziari"
- procedura AMC "Obblighi informativi alle autorità di vigilanza"
- procedura AMC "Gestione delle visite ispettive di pubblici ufficiali"
- procedura AMC "Acquisto beni e servizi"
- procedura AMC "Piano di emergenza"
- procedura AMC "Sviluppo delle competenze"
- procedura AMC "Incidenti potenziali, azioni correttive e preventive"
- procedura AMC "Gestione documenti dati e prescrizioni legali"
- procedura AMC "Audit interni del sistema qualità, ambiente, salute e sicurezza"
- procedura "Processo commerciale settore gas".